



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

Brescia – 18 Febbraio 2021

## Commissione Consultiva Revisione Legale

### **L'allerta crisi e il monitoraggio dei dati finanziari: il ruolo di revisori e sindaci**

---

**Roberto Ferrari**

---

---

**La revisione della continuità  
aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.**

---

**(A.2.27A)**



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE

### PREMESSA

ci sono due scenari:

- **Il codice della crisi entra in vigore il 1° settembre 2021**
- **Il nuovo governo procede a differirne l'entrata in vigore**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE

**PRIMA IPOTESI: IL CODICE DELLA CRISI ENTRA IN VIGORE IL 1° SETTEMBRE 2021**

**DEFINIZIONI  
ATTUALI**



**ART. 13 D.Lgs 14/2019  
CODICE DELLA CRISI**

**ANALISI DEL  
CONSIGLIO  
NAZIONALE  
: DOCUMENTO**

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**CRISI D'IMPRESA  
GLI INDICI DELL'ALLERTA**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE

### SECONDA IPOTESI: IL CODICE DELLA CRISI VIENE DIFFERITO

**DEFINIZIONI  
ATTUALI**



**D.L 14/2019  
CODICE  
DELLA CRISI**

**ANALISI DEL  
CONSIGLIO  
NAZIONALE  
: DOCUMENTO**

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**CRISI D'IMPRESA  
GLI INDICI DELL'ALLERTA**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## **CONTINUITA' AZIENDALE**

**PRIMA IPOTESI: IL CODICE DELLA  
CRISI ENTRA IN  
VIGORE IL 1°  
SETTEMBRE 2021**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE

**DEFINIZIONI  
ATTUALI**



**ART. 13 D.Lgs 14/2019  
CODICE DELLA CRISI**

**ANALISI DEL  
CONSIGLIO  
NAZIONALE  
: DOCUMENTO**

**PRIMA IPOTESI: IL CODICE DELLA CRISI  
ENTRA IN VIGORE IL 1° SETTEMBRE 2021**

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**CRISI D'IMPRESA  
GLI INDICI DELL'ALLERTA**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

**Decreto  
Legislativo 12  
gennaio 2019,  
n. 14.**

***art 13. Indicatori  
della crisi***

Costituiscono indicatori della **situazione di squilibrio (economico e finanziario)** i seguenti aspetti:

- non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e
- l'assenza di prospettiva di continuità come specificato dall'art. 13 (del D.lgs. n. 14/2019).
- la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

**Decreto  
Legislativo 12  
gennaio 2019,  
n. 14**

L'organo amministrativo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della **TEMPESTIVA** rilevazione dello stato di crisi.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

In aiuto ai professionisti il documento:

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

---

## **CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA**


20 ottobre 2019

---

Il documento contiene una tabella molto chiara sugli elementi da considerare:

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## CRISI AZIENDALE

La rilevazione dei fondati indizi ha quale riferimento **almeno uno** dei SUDETTI casi che l'art. 13, co. 1 ritiene **sintomatici di uno stato di crisi rilevante per la sua segnalazione di cui all'art. 14. rivediamoli:**

- non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e
- l'assenza di prospettiva di continuità come specificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 14/2019.
- la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti

Questi casi **costituiscono il momento di discriminare** tra situazioni di crisi che possono essere gestite ancora internamente all'impresa e situazioni di crisi rilevante che comportano l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 14 CCI.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## CRISI AZIENDALE

### A) *SISTEMA DEGLI INDICI*

#### **A) SISTEMA DEGLI INDICI**

Sono 5 ma a sviluppo verticale GERARCHICO.

Il primo è il **patrimonio netto**: se è negativo (escludendo dal conteggio la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) si presume ragionevolmente la crisi (causa di scioglimento delle società di capitali) a meno che a prova contraria non siano presi provvedimenti di ricostituzione al livello almeno del minimo legale.

Se è negativo per perdite Covid c'è la deroga prevista dal decreto del 2020 relativo alla sterilizzazione (temporanea per 5 esercizi) degli effetti del Covid sul bilancio.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CRISI AZIENDALE

### A) *SISTEMA DEGLI INDICI*

Il secondo è il **DSCR** che se inferiore a 1 fa ragionevolmente presumere lo stato di crisi. Presuppone l'esistenza di dati (previsionali) non ritenuti inaffidabili.

Due metodi di calcolo: i) da budget di tesoreria rapporto tra entrate ed uscite e ii) rapporto tra flussi generati e flussi negativi per il rimborso del debito.

L'orizzonte è 6 mesi.

### *Ammessa la stima dei flussi previsionali ricorrendo alle sole grandezze economiche per le imprese di minori dimensioni*

Il calcolo del DSCR presuppone la stima dei flussi finanziari prognostici. Al riguardo, sia l'art. 2381, co. 5 c.c. sia l'art. 2086 c.c. prevedono il principio della proporzionalità alle dimensioni dell'impresa. A tal riguardo i principi contabili e segnatamente l'OIC 9, introducono per le imprese di minori dimensioni, la possibilità di stimare i flussi prognostici occorrenti per la determinazione del valore degli attivi, in misura semplificata ricorrendo alle sole grandezze economiche.

Il CNDCEC ritiene che tale approccio, a condizione che venga rispettato il principio della sostanziale comparabilità del numeratore e del denominatore, possa essere adottato anche per la stima dei flussi al servizio del debito.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## CRISI AZIENDALE

### A) *SISTEMA DEGLI INDICI*

Gli altri indici (5) sono **INDICI DI SETTORE** e sono applicabili se il DSCR non è disponibile/attendibile.

- Oneri finanziari su fatturato
- Patrimonio netto su debiti totali
- Rapporto tra cash flow ed attivo
- Rapporto tra attività a breve termine e passività a breve termine
- Indebitamento previdenziale e tributario su totale attivo

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CRISI AZIENDALE

### A) SISTEMA DEGLI INDICI

**Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l'esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.**

L'art. 14 richiede che **l'organo amministrativo valuti costantemente** (e dunque nel *continuum* temporale) se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, e richiede agli organi di controllo la segnalazione tempestiva all'organo amministrativo dei fondati indizi della crisi.

Il disposto dell'art. 24 individua alla lettera c) del primo comma il riferimento agli indicatori di crisi di cui all'art. 13 co. 2 e 3 ai fini della tempestività dell'iniziativa da parte del debitore.

In particolare, il *dies a quo* rilevante per la tempestività dell'istanza di cui all'art. 19 CCI agli OCRI ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è fissato con riferimento al **superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici** di cui al presente documento.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CRISI AZIENDALE

### A) SISTEMA DEGLI INDICI

**Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è solo per il patrimonio netto e per gli indici di settore, mentre il calcolo del DSCR si basa su dati di tipo previsionale.**


**Trimestralmente**, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere disponibile **una situazione infrannuale**, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario (*è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili*).

Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico (OIC 30), o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto.

**Il controllo degli indicatori di crisi dovrà essere più frequente** qualora le condizioni economico-finanziarie dell'impresa siano tali da renderlo necessario.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CRISI AZIENDALE

### B) ALTRE CAUSE DI NON CONTINUITA'

**Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è solo per il patrimonio netto e per gli indici di settore, mentre il calcolo del DSCR si basa su dati di tipo previsionale.**

## B1) ASSENZA DELLE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO PER CAUSE DIVERSE DA PROBABILI INSOLVENZE

Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.

L'imprenditore ha il compito di monitorare la sussistenza di tali minacce e valutare eventuali rimedi; gli organi di controllo hanno il compito di verificare il costante monitoraggio da parte dell'imprenditore.

Questo secondo punto di attenzione richiamato dal Legislatore rappresenta una categoria più ampia della non sostenibilità dei debiti.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CRISI AZIENDALE

### B) ALTRE CAUSE DI NON CONTINUITA'

Alcuni di **questi RISCHI sono intercettabili da un affidabile sistema di *risk management***, quali, ad esempio,

- rilevanti perdite per danni ambientali,
- controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società,
- profondi dissidi nella proprietà,
- perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali.

**Queste minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega**, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo.

Vanno considerati anche gli eventi che secondo il Principio di revisione (Isa Italia N. 570 *Continuità aziendale*) possono compromettere la continuità aziendale. Si tratta per lo più di indicatori non finanziari.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## CRISI AZIENDALE

### B) ALTRE CAUSE DI NON CONTI- NUITA'

#### Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CRISI AZIENDALE


### B) ALTRE CAUSE DI NON CONTI- NUITA'

#### Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CRISI AZIENDALE

### *B2) ALTRE CAUSE DI NON CONTINUITA'- RITARDI NEI PAGAMENTI*

## **B2) RITARDI NEI PAGAMENTI REITERATI E SIGNIFICATIVI**

L'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non e' tempestiva se egli propone .....omissis.... l'istanza di cui all'articolo 19 **oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:**

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

**Va da se quindi che la presenza dei suddetti ritardi sia individuabile come indicatore della situazione di squilibrio**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## RICETTA

### «**VERIFICA DELLA SITUAZIONE AZIENDALE**»

Il Piatto è da consumare con periodicità almeno trimestrale

## INGREDIENTI

**PIATTO  
INDIGESTO ? :->**  
*l'intervento che  
seguirà ci aiuterà  
a far luce sul  
seguito ...*

- Bilancio assestato trimestrale **consuntivo** (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario)
- Bilancio **previsionale** dei prossimi 6 mesi (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) *(mensile se possibile per agevolare i riscontri)*
- Il DSCR calcolato sul bilancio previsionale in oggetto
- Gli Indici di settore calcolati sul bilancio consuntivo
- I debiti scaduti da più di 120 giorni e i debiti non scaduti
- Il debito per retribuzioni scadute da più di 60 gg
- Altre pregiudizievoli della continuità aziendale
- Verifica di segnalazioni esterne (tributarie- prev.li)
- Il consiglio di amministrazione
- Gli organi di controllo o il revisore unico

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## **CONTINUITA' AZIENDALE**

**SECONDA IPOTESI: IL CODICE DELLA CRISI VIENE DIFFERITO**

**CI AFFIDIAMO  
ALLE  
DEFINIZIONI  
ATTUALI**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE: le norme del Codice Civile

**Art. 2423-bis**  
- Principi di redazione dei bilanci.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

**Art. 2428 -**  
Relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE: l'OIC di riferimento e Consob

### Oic 11

*a partire dal bilancio 2018*

#### Prospettiva della continuità aziendale

21. L'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### CONSOB 6.2.2009

Comunicazione CONSOB 6.2.2009 n. DEM/9012559 *"Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale"*.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE: I'OIC 11

### Il soggetto

- ▶ Il soggetto responsabile della valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale: Direzione aziendale.

### L'arco temporale

- ▶ Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale: non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.
- ▶ La valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un giudizio circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare. Necessariamente occorrerà prevedere l'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE: L'OIC 11

Le indicazioni dell'OIC 11 sono principalmente le seguenti:

- ▶ La “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- ▶ La crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati con estrema cautela;
- ▶ Quando gli amministratori intravedono “significative incertezze” in merito alla capacità dell'azienda di permanere nelle condizioni di continuità , nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE: l'informativa nei bilanci

### Informativa di Bilancio

Qualora siano **identificate significative incertezze** in merito alla continuità aziendale, nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

- ai fattori di rischio;
- alle assunzioni effettuate;
- alle incertezze identificate;
- ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- alle ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e i riflessi che possono aversi sulla continuità aziendale.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE: valutazione delle voci di bilancio

### Valutazione delle voci di Bilancio

Qualora **l'organo amministrativo concluda che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività** la valutazione delle voci di bilancio continua ad essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma nell'applicazione dei principi, va tenuto conto del diverso (limitato) orizzonte temporale residuo conseguente.

In altre parole bisogna dar corso ad una revisione dei criteri di valutazione e per esempio rivedere:

- la stima della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni (OIC 16 e OIC 24),
- la valutazione della recuperabilità dell'eventuale credito per imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali (OIC25).

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## CONTINUITA' AZIENDALE

Deroghe legate  
all'emergenza  
sanitaria

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## **DEROGA AL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE**

*Art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23*

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

### Cosa succede ?

L'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 al comma 1 ha previsto che:

*“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, ....omissis....”***

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

### Perche' ?

“Si rende necessario neutralizzare gli effetti devianti dall’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima”.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

### Cosa prevede la norma ?

Consente **la prosecuzione dell'attività d'impresa anche con un patrimonio netto negativo** e consente che la società sia **gestita sulla base dei criteri di gestione "ordinari"** (cioè non propri dell'impresa in stato di scioglimento).

#### NOTA INTEGRATIVA: **attenzione**

Il bilancio deve comunque assicurare una completa e corretta informativa nei confronti dei terzi, e si rende quindi necessario fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, **ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## DEROGA ALLA CONTINUITA': OIC DOC. INT. 6

### Quali documenti contengono l'illustrazione di come comportarsi ?

In primis:

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, **DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6** “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” .

Altre fonti :

**Circolare Assonime 16/2020**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## **DEROGA ALLA CONTINUITA': OIC DOC. INT. 6**

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le modalità tecniche prevedono:

- ▶ sia l'accertamento della continuità alla data di chiusura del bilancio sulla base della disciplina contenuta nell'OIC 11
- ▶ sia la (successiva ndr) sterilizzazione dei fatti successivi al 31 dicembre 2019 disapplicando il par. 59 c) dell'OIC 29.

Più in particolare, la disapplicazione dei fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale consente di far emergere se le condizioni della società al 31 dicembre 2019 corrispondono a quelle previste ai par. 21 e 22 dell'OIC 11 **OVVERO SE ERA IN CONTINUITA' ANTE MANIFESTARSI DEI FATTI SUCCESSIVI.**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

### Quanto dura la deroga?

LA MANOVRA 2021

#### Ma la riduzione del capitale è rinviabile fino al bilancio 2025

Sterilizzata anche la norma che prevede la causa di scioglimento della società

Pierpaolo Ceroli  
Luisa Miletta

Il vaccino pensato dal legislatore per la cura delle imprese colpite passa anche per la sterilizzazione delle perdite conseguite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per i prossimi cinque bilanci, ricominciando a sortire effetti solo in quello dell'esercizio 2025. È quanto prevede la riscrittura totale dell'articolo 6 del Dl 23/2020 da parte del comma 266 della legge di Bilancio 2021.

Illice che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446 (commi 2 e 3), 2447, 2482-bis (commi 4, 5 e 6 e 2482-ter) del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (articoli 2484, comma 1, n. 4 e 2512, duodecies).

La norma prosegue, ai commi 2 e 3, prevedendo che il termine entro il quale la perdita deve risultare di diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo e l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'as-

#### La lentezza dei sindaci sulle perdite del 2020

##### CONTROLLI

Il rinvio dell'obbligo di ridurre gli ammanchi non esonera da monitoraggi e verifiche

Relazione amministratori da valutare nella prospettiva della continuità aziendale

corso al 31 dicembre 2020 delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale, nulla dice rispetto all'entrata in vigore degli indicatori della crisi d'impresa che, se non ci saranno ulteriori proroghe, scaterà il primo settembre 2021. Sindaci e revisori non sono quindi stati esonerati dalle segnalazioni previste dall'articolo 14 del Codice della crisi d'impresa (si veda l'articolo sotto). Vediamo, pertanto, (articolo 2446 del Codice civile) o a quello del quinto esercizio successivo (articolo 6, Dl 23/2020), il collegio in sede di approvazione di tale bilancio deve: • verificare la riduzione del capitale sociale nella misura esatta alle perdite accertate (non è ammissibile una riduzione parziale), se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo o se non sono stati adottati altri provvedimenti risolutivi, ricorrendo al tribunale in caso di

Congelata **per 5 esercizi** la riduzione del capitale, per consentire quindi alle società che subiranno perdite rilevanti negli esercizi influenzati dagli effetti della crisi pandemica di adempiere all'obbligo «ricapitalizza o liquida» entro un termine esteso. Si applica alle sole perdite registrate nei bilanci di riferimento specificati dalla norma (Covid).

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

# Interrelazioni da affinare con il codice della crisi ...?

**IL RISCHIO LEGATO AL CODICE DELLA CRISI**

## Il sistema di allerta potrebbe far scattare la segnalazione

In assenza di un altro rinvio il patrimonio negativo innescherebbe la procedura

**Pierpaolo Ceroli  
Andrea Marchegiani**

serve) negativo, rende ipotizzabile la presenza della crisi.  
Lo stato di crisi mette quindi in moto la procedura di segnalazione che può arrivare all'Ocri, nel caso in cui i provvedimenti adottati dalla governance siano considerati inadeguati.

QUOTIDIANO  
DEL DIRITTO

N+ Diritto  
Mensile di Tributi Plus

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## La revisione *della continuità aziendale*

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

**Primo Documento**

**APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI**

**Secondo Documento**

**LA REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESSE"**  
Riflessioni e strumenti operativi

**Terzo Documento**


La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

**Primo Documento**

## APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Presupposti della continuità	570
Effetti sulla relazione di revisione	700, 705



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## 24. CONTINUITÀ AZIENDALE

### 24.1. Riferimenti normativi e tecnici

L'ISA Italia 570, Continuità aziendale, tratta in maniera esaustiva la tematica del *going concern*, esaminando la problematica della valutazione dei presupposti, nonché gli effetti inerenti la relazione di revisione.

L'art.14 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la relazione di revisione comprenda: "*f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale*".

Il tema della continuità aziendale è intimamente connesso alla predisposizione della relazione di revisione, perché in essa deve essere contenuto:

- il giudizio sulla capacità della società ad essere operativa;
- il giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata, del risultato economico e dei flussi di cassa.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## ATTIVITA' DEL REVISORE

Il revisore, durante la fase di pianificazione, di svolgimento delle procedure di revisione e di valutazione dei risultati deve **sempre tener conto del presupposto della continuità aziendale da parte della Direzione Aziendale (Doc. n. 570 – Continuità Aziendale)**.

**Ricordiamo che il Documento n.570**– Continuità Aziendale identifica:

- ▶ Il soggetto responsabile della valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale: Direzione aziendale.
- ▶ Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale: non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.
- ▶ La valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un giudizio circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nell'ambito del quale necessariamente occorrerà ipotizzare l'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

Da parte della Direzione Aziendale, vi possono essere tre scenari possibili:

**Continuità:  
sì**

1) ragionevole aspettativa che **la società continui la sua esistenza**. Il bilancio viene predisposto dalla Direzione Aziendale sul presupposto della continuità e le eventuali incertezze rilevate non sono considerate significative.

**Dubbi**

2) Sono stati identificati **fattori che fanno sorgere dubbi significativi** sulla continuità, ma in ogni caso il presupposto della continuità appare appropriato. In tal caso la Direzione Aziendale dovrà descrivere in maniera analitica l'origine e la natura delle incertezze nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere il bilancio comunque nel presupposto della continuità.

**Continuità:  
no**

3) Si ritiene **improbabile che la società continui la propria esistenza** operativa in un futuro prevedibile e non si ritiene appropriato redigere il bilancio nel presupposto della continuità. In tal caso da parte della Direzione Aziendale occorrerà descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e descrivere analiticamente le politiche contabili adottate.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

Cosa deve fare il soggetto incaricato della revisione contabile ?

**Il revisore è responsabile di valutare:**

l' Adeguatezza dell'utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale;

L'esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa sulla continuità tali da richiedere adeguata informativa in nota integrativa.

**Quando ?**

Sempre: sia in sede di pianificazione dell'attività di revisione;

Sia durante lo svolgimento delle procedure di revisione;

Riportando le conclusioni nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte.

*Chiaramente il revisore non può avere la capacità di predire eventi o circostanze future che possano compromettere il presupposto della continuità aziendale. Conseguentemente la relazione di revisione non può essere intesa come garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento.*

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## Come ?

Una volta che la Direzione aziendale ha effettuato la propria valutazione della continuità aziendale, le procedure di revisione richieste dal **Doc.n.570.** sono le seguenti:

1) Il revisore deve esaminare e discutere con la Direzione aziendale i piani da essa predisposti e le decisioni assunte nella valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale e deve:

Considerare la conoscenza della società, le sue caratteristiche operative, il settore di attività, la normativa applicabile il settore economico in cui opera;

Discutere con tutti i dirigenti principali o strategici dell'impresa;

Valutare l'esistenza e le conseguenze di possibili cause legali.

2) Considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione. E' importante evidenziare che qualora tale periodo fosse inferiore ai dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio, il revisore deve richiedere l'estensione della valutazione a un periodo di almeno 12 mesi.

3) Svolgere procedure di revisione aggiuntive e specifiche nel caso sorgano dubbi circa l'esistenza del presupposto della continuità aziendale e comprendere se tali dubbi possano comportare errori significativi di bilancio.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

Come ? segue:

Prendendo ad esame una serie di indicatori (ISA 570)

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 570.A3	<p><i>Indicatori finanziari</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;</li><li>• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;</li><li>• indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;</li><li>• bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;</li><li>• principali indici economico-finanziari negativi;</li><li>• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;</li><li>• difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;</li><li>• incapacità di pagare i debiti alla scadenza;</li><li>• incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;</li><li>• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";</li><li>• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.</li></ul>

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

Come ? segue:

## *Indicatori gestionali*

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

## *Altri indicatori*

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;

eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

Come ? segue:

## **Ritardo significativo nella redazione del bilancio**

26. Se vi è un ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione o dei responsabili delle attività di governance, successivamente alla data di riferimento del bilancio, il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo. Se egli ritiene che il ritardo possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, come descritto al paragrafo 16, oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni relative all'esistenza di un'incertezza significativa, come descritto al paragrafo 18.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## Come ? segue:

Laddove l'incarico sia ricoperto da un soggetto diverso dal sindaco, il sindaco e il revisore sono tenuti a interagire, scambiandosi le informazioni necessarie all'espletamento del proprio incarico, in forza di quanto previsto dall'art. 2409-septies c.c. Nel caso in cui la revisione sia esercitata dal collegio sindacale (o sindaco unico), quest'ultimo effettua la verifica dei presupposti del *going concern* ai fini della propria attività di revisione e, contestualmente, fruisce delle informazioni ottenute per mezzo di tali azioni, per svolgere anche ruolo di vigilanza dell'attività societaria ai fini di salvaguardia del patrimonio. In questa previsione, il collegio sindacale (o il sindaco unico), secondo quanto previsto anche dalle Norme di comportamento<sup>58</sup>:


- richiede all'organo amministrativo informazioni particolarmente approfondite delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità;
- esamina il comportamento e, con riferimento all'informativa finanziaria, i criteri di valutazione applicati nei casi in cui si evidenzino criticità in merito alla continuità aziendale, come nel caso in cui si attivino le procedure per la riduzione del capitale sociale *ex art. 2446, c.c.*;
- sollecita la società a intervenire per sanare le criticità che possono portare alla cessazione dell'attività, anche per mezzo delle procedure concorsuali.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## In sintesi: le procedure aggiuntive

### 24.4. Le procedure aggiuntive

Le procedure aggiuntive si attivano nel momento in cui sono identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## In sintesi: le procedure aggiuntive

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 570.A16	<p><b>Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze.</b></p> <p>Le procedure di revisione che sono pertinenti ai fini della regola di cui al paragrafo 16 includono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti;</li><li>• analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa;</li><li>• lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;</li><li>• lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di <i>governance</i> e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;</li><li>• indagine presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;</li><li>• conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;</li><li>• valutazione dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;</li><li>• conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie;</li><li>• acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza;</li><li>• determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.</li></ul>

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## Riepilogando...

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere procedure di revisione specifiche (ISA 570, paragrafi 26,27,28 e 29).

- a) **Esaminare i piani di azione della Direzione e valutare che tali piani possano essere effettivamente implementati**;
- b) Raccogliere gli **elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità** dei piani di azione della Direzione;
- c) Raccogliere elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa circa la continuità aziendale;
- d) Stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni tali da far modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta;
- e) Richiedere ed ottenere attestazioni scritte da parte della Direzione relative ai piani di azione futuri che intende intraprendere a garanzia della continuità aziendale.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## Formalizzazione delle conclusioni

### 24.5 Documentazione

L'attività di revisione con riferimento alla continuità aziendale va formalizzata nelle carte di lavoro.

A tal proposito il Manuale della Revisione proposto dal Consiglio Nazionale contiene uno specifico standard, denominato «FI 2.0».

Carta di lavoro		FI 2.0
Memorandum di pianificazione – Continuità aziendale		
Società: XYZ SpA		Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/20XX
Preparata da: P	Data: _____	
Preparata da: M1	Data: _____	
Preparata da: M2	Data: _____	
PROGRAMMA DI LAVORO		Rif. Carta di Lavoro
		Data Sigla
Analisi dei piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa		
Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare l'eventuale presenza di una incertezza significativa in relazione alla continuità aziendale		
Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati in relazione alla fattibilità dei piani della direzione		
Verificare se si sono verificati ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione		
Richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri		
Discussione con la direzione in merito ai cash flow, alla redditività e ad altri dati previsionali pertinenti		
Discussione con la direzione in merito agli ultimi bilanci intermedi disponibili		
Analisi delle caratteristiche dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze		
Analisi dei verbali e delle bozze dei verbali non ancora allibrati delle assemblee degli azionisti, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti ad indicatori di difficoltà finanziaria		
Verifica attraverso i legali dell'impresa della eventuale esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari		
Analisi dell'effettiva esecutività di eventuali accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi		
Analisi degli eventi successivi che potrebbero impattare sulla capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento		

50 Conclusioni:

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## *Implicazioni per* **la relazione di revisione**

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---


## 24.6. Effetti sulla relazione di revisione

Espletata l'attività di ricerca e di analisi degli elementi probativi, il revisore può giungere alle seguenti conclusioni:

- il presupposto della continuità aziendale è appropriato;
- il presupposto della continuità aziendale è inappropriato;
- esistono molteplici incertezze.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

**PRESUPPOSTO  
CONTINUITA':  
APPROPRIATO**



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## PRESUPPOSTO CONTINUITA': APPROPRIATO

*Il presupposto della continuità aziendale è appropriato*

Si possono dare, in presenza di eventi o circostanze e di un'incertezza significativa, le circostanze di seguito delineate:

- il bilancio presenta un'informativa adeguata. In tal caso, il bilancio:
  - o fornisce un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
  - o evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Tale evidenza si concretizza in un richiamo di informativa.
- il bilancio presenta un'informativa non adeguata su un'incertezza significativa. In tal caso, il revisore:
  - o esprime un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, a seconda che l'effetto sia o no pervasivo;
  - o nella sezione della relazione di revisione "*Elementi alla base del giudizio con rilievi (o negativo)*", dichiara che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

## **PRESUPPOSTO CONTINUITA': APPROPRIATO**


*Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa*

Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza significativa

22. Se il bilancio presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" al fine di: (Rif.: Parr. A28–A31, A33-34)
- a) richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio in cui sono descritti gli aspetti di cui al paragrafo 19;
  - b) dichiarare che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

**PRESUPPOSTO  
CONTINUITA':  
NON  
APPROPRIATO**



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

**PRESUPPOSTO  
CONTINUITA':  
NON  
APPROPRIATO**

*Il presupposto delle continuità aziendale è inappropriato*


Il revisore, laddove ritenga che la direzione ha utilizzato in modo inappropriato il presupposto della continuità aziendale, esprime nella propria relazione un giudizio negativo.

Laddove, poi, il presupposto sia inappropriato, ma la direzione abbia fornito una informativa adeguata di bilancio, con l'utilizzo anche di criteri che rispecchino correttamente la situazione aziendale, il revisore può esprimere un giudizio positivo o, laddove lo ritenga opportuno, un giudizio positivo con richiami d'informativa in linea con quanto previsto dal principio di revisione ISA Italia 705.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

**PRESUPPOSTO  
CONTINUITA':**

**VI SONO  
MOLTEPLICI  
INCERTEZZE**



# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

---

## **PRESUPPOSTO CONTINUITA':**

## **VI SONO MOLTEPLICI INCERTEZZE**

*Esistono molteplici incertezze significative*

In presenza di molteplici incertezze significative per il bilancio, il revisore può considerare appropriato “*in casi estremamente rari*” dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. Qualora questo si verifichi, il revisore indica tale situazione nella dichiarazione sulle eventuali incertezze significative di cui alla lett. 14, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 39/2010.

# La revisione della continuità aziendale nella prospettiva del C.C.I.I.

Da non dimenticare (ISA 705) ...

## **Comunicazione con i responsabili delle attività di governance**

30. Se il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance le circostanze da cui deriva la modifica e la formulazione che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica. (Rif.: Par. A27)

A27. La comunicazione ai responsabili delle attività di governance in merito alle circostanze che portano a prevedere l'espressione di un giudizio con modifica e alla formulazione di tale modifica consente:

- a) al revisore di avvisare i responsabili delle attività di governance della modifica (o delle modifiche) che intende formulare e delle ragioni (o circostanze) alla base di tale modifica (o modifiche);
- b) al revisore di ricercare la condivisione da parte dei responsabili delle attività di governance sull'aspetto (sugli aspetti) da cui deriva la modifica (o le modifiche) ovvero di trovare conferma sugli aspetti del disaccordo esistente con la direzione stessa;
- c) ai responsabili delle attività di governance di avere l'opportunità, ove appropriato, di fornire al revisore informazioni e spiegazioni ulteriori sull'aspetto (o sugli aspetti) da cui deriva la modifica (o le modifiche) al giudizio.



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

Brescia – 18 Febbraio 2021

Commissione Consultiva Revisione Legale

**Grazie per  
l'attenzione**

---

---

---

**Roberto Ferrari**

---

